

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CONSERVAZIONE E RESTAURO DELL'AMBIENTE FORESTALE E DIFESA DEL SUOLO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento richiama integralmente gli ordinamenti didattici attivi risultanti nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR, sezione SUA-CdS, e pubblicati sul sito di ateneo dove viene disciplinata l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative del Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dell'Ambiente Forestale e Difesa del Suolo in coerenza con le linee di indirizzo del Senato Accademico, del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE), nel pieno rispetto di quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il Corso è retto dal Consiglio di Corso di Studio ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2

Denominazione e classe di appartenenza

1. E' attivato presso il DAFNE il Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dell'Ambiente Forestale e Difesa del Suolo, classe LM 73.
2. Il corso è bicurriculare.

Art. 3

Obiettivi formativi, conoscenze e competenze da acquisire, sbocchi occupazionali e professionali previsti dal Corso di Laurea Magistrale

Gli obiettivi formativi, le conoscenze e competenze da acquisire, gli sbocchi occupazionali e professionali previsti dal Corso di Laurea Magistrale in "Conservazione e Restauro dell'Ambiente Forestale e Difesa del Suolo" (acronimo CRAFDS), Classe LM 73, sono riportati in dettaglio negli ordinamenti didattici attivi risultanti nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR, sezione SUA-CdS, e pubblicati sul sito di Ateneo.

Art. 4

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. I requisiti di ammissione e le modalità di verifica e riconoscimento previsti per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale CRAFDS, Classe LM 73, sono riportati in dettaglio negli ordinamenti didattici attivi risultanti nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR, sezione SUA-CdS, e pubblicati sul sito di Ateneo.

L'adeguatezza della personale preparazione degli aspiranti studenti CRAFDS viene verificata attraverso un colloquio davanti ad una commissione di tre docenti del corso di laurea, nominata dal Consiglio di Corso di Studio. Nel corso di tale colloquio sarà verificato il possesso da parte degli studenti delle basi culturali necessarie per l'ammissione al corso di studi (Ecologia forestale, Selvicoltura, Botanica), nonché la conoscenza della lingua inglese ad un livello che consenta la fruizione della letteratura scientifica internazionale. Le informazioni di dettaglio circa le date dei colloqui e la commissione sono pubblicizzate sul sito istituzionale del DAFNE e sul sito di Ateneo.

2. Il Consiglio di Corso di Studio, previa procedura di valutazione culturale e amministrativa della carriera progressa con particolare attenzione alla verifica della non avvenuta obsolescenza dei contenuti degli esami superati, stabilisce l'iscrizione al corso di laurea magistrale di coloro che sono in possesso di un diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento.

Art. 5

CFU per conseguimento del titolo, studenti a tempo pieno e a tempo parziale

1. Per conseguire la laurea magistrale è necessario acquisire 120 Crediti Formativi Universitari (CFU).

2. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi gli studenti possono optare tra impegno a tempo pieno o a tempo parziale secondo quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento studenti a tempo parziale pubblicati sul sito di Ateneo.

Art. 6

Riconoscimento di crediti in caso di passaggio da altro corso di studio

1. Gli studenti che chiedono il passaggio a CRAFDS da un altro Corso di Studio, di questa o di altra Università, potranno richiedere il riconoscimento dei CFU già acquisiti.

2. Il Consiglio di Dipartimento (DAFNE), su proposta del Consiglio di Corso di studio e in relazione alla classe di laurea magistrale di provenienza, assicura il riconoscimento dei crediti già

maturati dallo studente secondo il criterio della coerenza fra obiettivi formativi degli insegnamenti svolti nel corso di provenienza con quelli specifici del corso CRAFDS. Il riconoscimento sarà comunque non inferiore al 50% di quelli già maturati dallo studente relativamente ai medesimi settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in CRAFDS. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

3. I requisiti di ammissione e le modalità di verifica di cui all'art. 4 si applicano anche nel caso di trasferimento di studenti da altri corsi di laurea magistrale.

4. Il riconoscimento dei CFU già acquisiti è deliberato dal Consiglio di Dipartimento DAFNE secondo quanto disposto dagli art. 13 e 23 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 7

Riconoscimento crediti per programmi di mobilità studentesca internazionale

Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca in ambito europeo (ERASMUS) dovrà fare riferimento allo specifico Regolamento di Ateneo per la mobilità (disponibile sul sito web di Ateneo).

Art. 8

Organizzazione della didattica

1. L'ordinamento didattico del Corso di studio è organizzato secondo il D.M. n. 270/2004 in modo da soddisfare i requisiti della Classe LM 73.

2. Gli ordinamenti didattici attivi sono inseriti nella banca dati dell'Offerta Formativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 9, c. 3, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e pubblicati sul sito di Ateneo.

3. Il percorso biennale degli studi è organizzato in semestri.

4. Non sono fissate propedeuticità.

Art. 9

Elenco e caratteristiche degli insegnamenti

L'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei SSD, della loro pertinenza alle attività caratterizzanti e affini e integrative, degli obiettivi specifici degli esami, dell'eventuale articolazione in più insegnamenti, dei CFU assegnati per ogni esame e della ripartizione degli stessi fra gli anni di durata normale del corso sono riportati in dettaglio negli ordinamenti didattici attivi risultanti nella

banca dati dell'offerta formativa del MIUR, sezione SUA-CdS, e pubblicati sul sito di Ateneo, nella Guida dello Studente e sul sito web del Dipartimento DAFNE.

Art. 10

Tipologia delle forme didattiche

1. Il percorso formativo prevede l'utilizzazione di diverse forme di insegnamento aventi differenti obiettivi specifici e distinto significato pedagogico.
2. Nel percorso sono previste:
 - lezioni frontali;
 - attività di laboratorio didattico ed esercitazioni in ambiente esterno;
 - attività formative finalizzate alla acquisizione di capacità professionali specifiche, che comprendono esperienza presso laboratori di ricerca esterni, esperienze di lavoro (tirocini o stage) presso strutture pubbliche o private di servizio o di produzione;
 - attività didattiche elettive (attività formative che lo studente sceglie a completamento della propria maturazione culturale);
 - attività di studio e di ricerca per la compilazione della tesi di laurea.

Art. 11

Forme di verifica del profitto e di valutazione

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento finale il cui superamento permette l'acquisizione dei crediti attribuiti alla attività formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in:
 - esami di profitto;
 - prove di idoneità.

Art. 12

Prova finale

1. Dopo avere acquisito tutti i crediti nelle attività formative previste dal Regolamento didattico del Corso, lo studente viene ammesso a sostenere la prova finale che consiste nella preparazione di una tesi, sotto la guida di uno o più relatori, da presentare davanti ad una commissione giudicatrice, al termine della quale verrà effettuata la valutazione conclusiva dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio.

Il candidato presenterà l'esito di un lavoro sperimentale o progettuale elaborato su questioni, materie, casi pratici o specifici, attinenti al programma di uno o più insegnamenti attivati nel corso di laurea. L'obiettivo dell'elaborato è quello di dimostrare la padronanza dell'argomento trattato, la capacità dello studente di operare con metodo scientifico nonché la sua capacità di comunicazione. La prova finale sarà sviluppata in modo comunque originale e sarà valutata da parte della commissione giudicatrice in base a criteri di originalità, innovazione scientifica e tecnologica, rilevanza applicativa, nonché coerenza interna. L'impegno complessivo per tale prova è quello riportato nell'ordinamento didattico specifico dell'anno di riferimento.

2. La tesi è discussa davanti a una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento DAFNE. La Commissione dovrà essere composta da un minimo di cinque membri del Dipartimento DAFNE.

3. Per il conseguimento della laurea magistrale lo studente dovrà superare con esito positivo la prova finale.

4. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi, con possibilità di far seguire la lode al punteggio massimo (110/110). Il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale è 66/110.

La Commissione assegnerà la votazione sulla base dei seguenti criteri:

- media dei voti in trentesimi, ponderata con i crediti;
- eccellenza della carriera accademica dello studente (massimo un punto) da assegnare in proporzione alle lodi ottenute nei singoli esami di profitto (0,2 per lode fino ad un massimo di 1 punto);
- completamento degli studi entro il periodo previsto (massimo due punti);
 - 2 punti per gli studenti in corso;
 - 1 punto per gli studenti che si laureano entro il 1 anno fuoricorso;
 - 0 punti per gli studenti che si laureano dopo il 1 anno fuoricorso;
- partecipazione al Programma Erasmus con esami superati, o di documentate esperienze presso Università straniere (un punto);
- punteggio assegnato alla tesi da parte della Commissione (massimo 7 punti), attribuiti mediante l'uso di una griglia di valutazione, compilata dai membri della commissione, dopo aver ascoltato il parere del Relatore e del Controrelatore, sulla base della qualità della tesi e sulla qualità dell'esposizione (punti da 0 a 7);
- la lode è assegnata solo su unanimità della Commissione, e premia l'esposizione e il lavoro di tesi.

Art. 13

Riconoscimento di crediti per *stage* e tirocini

1. Per le attività di *stage* e di tirocinio lo studente potrà ottenere il riconoscimento di CFU in base a quanto stabilito nell'ordinamento didattico dell'anno di riferimento. La verifica delle attività di tirocinio e *stage*, anche se svolte all'estero, viene effettuata tramite la valutazione di una relazione predisposta dallo studente.
2. Per le attività di *stage* e di tirocinio, lo studente dovrà fare riferimento ad un docente responsabile interno. Il riconoscimento dei crediti avverrà in misura di 1 CFU ogni 25 ore di attività svolta. L'attività sarà verificata dalla tenuta di un diario controfirmato dal referente locale e dalla stesura di una breve relazione, valutata dal docente responsabile. Le stesse modalità si applicano al riconoscimento di CFU per *stage* e tirocini conseguiti durante periodi di studio all'estero. La prassi da seguire per la scelta del Docente di riferimento e dell'Azienda dove svolgere il tirocinio, è descritta nel sito del Dipartimento DAFNE.

Art. 14

Regole di presentazione dei piani di studio individuali

1. I piani di studio individuali dovranno essere presentati alla Segreteria Didattica del Dipartimento DAFNE che provvederà a trasferire la documentazione al Consiglio di Corso di Studi.
2. I piani di studio sono valutati e approvati dal Consiglio di Corso di Studi.
3. Lo studente che chiede l'iscrizione a tempo parziale dovrà attenersi alle disposizioni riportate nel Regolamento di Ateneo per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale.

Art. 15

Tutorato

1. Sono previste ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Didattico di Ateneo le seguenti attività di tutorato:
 - accoglienza, assistenza didattica e sostegno agli studenti al fine di promuoverne un'attiva partecipazione alla vita universitaria e la mobilità internazionale;
 - supporto finalizzato al contenimento degli abbandoni e alla velocizzazione del percorso formativo.

Le attività di tutorato sono svolte, sotto la supervisione di un docente responsabile nominato dal Dipartimento DAFNE, dai docenti del Corso di Studio anche con la collaborazione di studenti scelti

sulla base di appositi bandi redatti dall'Ateneo con le modalità previste dal relativo regolamento interno.

I tutori riferiscono in CCS qualsiasi notizia ritenuta utile per migliorare l'efficacia del corso o risolvere eventuali difficoltà degli studenti.

Art. 16

Attività di ricerca

Ogni insegnamento contenuto nel piano di studio individuale dello studente prevede, con proprie modalità e a supporto delle attività formative, una serie di attività di ricerca che caratterizzano il profilo del corso di studio.

Art. 17

Obblighi degli studenti

1. La frequenza alle attività formative (pur se consigliata) non è obbligatoria ad eccezione del tirocinio.
2. Gli studenti a tempo pieno hanno diritto alla frequenza delle lezioni e dei laboratori di esercitazioni. Gli studenti a tempo parziale sono soggetti alle disposizioni in materia stabilite nell'apposito Regolamento studenti a tempo parziale.

Art. 18

Valutazione della qualità dell'organizzazione e dei risultati della didattica

1. Il Consiglio di Corso di Studio attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio interno delle attività didattiche.
2. Il Dipartimento DAFNE ed il Consiglio di Corso di Studio si adopera al fine di informare gli studenti ed i docenti circa le modalità di compilazione delle schede di valutazione della didattica predisposte on line per ogni insegnamento a cura dell'Ateneo e che vengono analizzate dal Nucleo di Valutazione.
3. Il Consiglio di Corso di Studio provvede annualmente alla valutazione dei risultati della didattica utilizzando gli indicatori numerici per la didattica, definiti a livello Ministeriale e di Ateneo, forniti dai referenti informatici del Dipartimento e dell'Ateneo.



Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in
Conservazione e restauro dell'ambiente forestale e difesa del suolo
(emanato con D.R. n. 1121 del 29.12.2016)

4. Il Consiglio di Corso di Studi collaborerà con l'Ateneo per l'attuazione di ulteriori programmi per la valutazione della qualità dell'organizzazione e dei risultati della didattica, secondo quanto disposto dalle norme di legge e dai regolamenti d'Ateneo.

Art. 19

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Consiglio del Corso di Studi e approvate dal Consiglio di Dipartimento nonché dal Senato Accademico.